



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA GESTIONE INTEGRATA E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 11 giugno 2014 n. 51

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA GESTIONE INTEGRATA E LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

GLOSSARIO

| | |
|--|---|
| Raccolta differenziata | art. 183 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, definisce la raccolta differenziata come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati. |
| Centro di Raccolta Differenziata Comunale | Definizione data dal d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, definisce un'area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni città ed amministrazioni locali, di cui al d.lgs. 27 agosto 1997 n. 281. Il Comune gestisce il Centro di raccolta differenziata secondo oneri e modalità stabilite. |
| ECOCENTRO | Area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. E' custodito e aperto in determinati orari. E' assoggettato a specifica autorizzazione. |
| Isola ecologica di raccolta differenziata stradale senza presidio | Accostamento di più contenitori stradali per la raccolta differenziata (p. es. di Carta, Vetro, Plastica, Lattine, ecc.). Non è prevista autorizzazione specifica. |

Imballaggi

Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. I rifiuti da imballaggio sono ulteriormente suddivisi in: • **imballaggio per la vendita** o imballaggio **primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; • **imballaggio multiplo** o **imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o imballaggio **terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Classificazione dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/06: i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

| | |
|--|--|
| Criteri di assimilabilità | <p>d.lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli alla lettera a) assimilabili ai rifiuti urbani per quantità e qualità (art.198 comma 2 lettera g); • ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g), compete al Comune: l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lett. e)), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d); • art. 195, comma 2, lettera e), Competenze dello Stato: la determinazione dei criteri qualitativi e quali-qualitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. <p>l'elenco dei rifiuti speciali assimilabili è allegato al presente regolamento</p> |
| Utenza | <p>famiglie e attività situate nel territorio del Comune di Fermo. Tecnicamente si distinguono in utenze domestiche (abitazioni) e non-domestiche (attività produttive, negozi, ristoranti, ecc.)</p> |
| *Gestione integrata dei rifiuti | <p>il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.</p> |

INDICE:

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..... | 8 |
| PREMESSA..... | 8 |
| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 8 |
| ART 2 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI | 10 |
| ART 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI..... | 13 |
| ART 4 RIFIUTI URBANI..... | 13 |
| ART 5 RIFIUTI SPECIALI..... | 14 |
| ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI..... | 14 |
| ART 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI..... | 14 |
| TABELLA | 15 |
| ART 8 CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI..... | 17 |
| ART 9 RIFIUTI CIMITERIALI, DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE | 17 |
| ART 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO | 18 |
| ART 11 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO..... | 19 |
| ART 12 POSSIBILI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA | 19 |
| ART 13 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI..... | 20 |
| ART 14 DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI | 20 |
| ART 15 UBICAZIONE DEI CONTENITORI..... | 20 |
| ART 16 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA..... | 21 |
| ART 17 PESATURA DEI RIFIUTI..... | 21 |
| ART 18 TRASPORTO | 21 |
| TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO e DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI..... | 23 |
| ART 19 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI | 23 |
| ART 20 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI | 23 |
| ART 21 “RACCOLTA PORTA A PORTA”..... | 23 |
| ART 22 MODALITA’ DI RACCOLTA PORTA A PORTA PER I CONDOMINI | 24 |
| ART 23 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA | 25 |
| ART 24 OBBLIGHI A CARICO DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E DEGLI ACQUIRENTI IN ORDINE ALLE BATTERIE PER VEICOLI | 27 |
| ART 25 SMALTIMENTO | 27 |
| TITOLO III GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 28 |
| ART 26 “RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” | 28 |
| ART 27 DIVIETI ED OBBLIGHI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| ART 28 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA..... | 29 |
| ART 29 “RACCOLTA DEL VETRO”..... | 29 |
| ART 30 “RACCOLTA DI CARTA E CARTONE ” | 29 |
| ART 31 “RACCOLTA DELLA PLASTICA”..... | 30 |
| ART. 32 “RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA”..... | 30 |
| ART. 33 RACCOLTA ALLUMINIO E IMBALLAGGI METALLICI (ACCIAIO, BANDA STAGNATA, BANDA CROMATA ECC)..... | 31 |
| ART 34 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)..... | 31 |
| RAGGRUPPAMENTI RAEE..... | 32 |
| ART 35 “RACCOLTA DELLO SCARTO VERDE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI ” | 33 |
| ART 36 “COMPOSTAGGIO DOMESTICO” | 34 |
| ART 37 “RACCOLTA E CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI”. | 34 |
| ART 38 “DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI” | 35 |
| ART 39 RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI..... | 35 |
| ART 40 DIVIETI INERENTI IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI..... | 36 |
| ART 41 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON-ASSIMILATI | 36 |
| ART 42 ULTERIORI DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 36 |
| TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO e di ALTRI SERVIZI | 36 |
| ART 43 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO | 36 |
| ART 44 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO..... | 37 |
| ART 45 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE..... | 37 |
| ART 46 “PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI” | 37 |
| ART 47 “ PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI“..... | 38 |
| ART 48 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE | 38 |
| ART 49 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI..... | 38 |
| ART 50 ESERCIZI STAGIONALI ED AREE DI SOSTA TEMPORANEA | 38 |
| ART 51 CARICO E SCARICO DI MERCI..... | 39 |
| ART 52 VOLANTINAGGIO | 39 |
| ART 53 RIMOZIONE RIFIUTI AREE SCOPERTE PRIVATE..... | 39 |
| ART 54 “OPERE EDILI” | 40 |
| ART 55 “CAROGNE DI ANIMALI” | 40 |
| ART 56 CADITOIE POZZETTI STRADALI ED ALTRI SERVIZI..... | 40 |
| ART 57 ULTERIORI DIVIETI INERENTI IL PRESENTE TITOLO | 40 |
| TITOLO V GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| ART 58 DISCIPLINA GENERALE..... | 41 |
| ART 59 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI | 41 |
| ART 60 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI | 41 |
| ART 61 DIVIETI INERENTI ABBANDONO VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI..... | 42 |
| TITOLO VI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE..... | 42 |
| ART 62 RIFIUTI E PRODUTTORI AMMESSI NELLE STRUTTURE | 42 |
| ART 63 “NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI” | 42 |
| ART 64 ORARI DI APERTURA..... | 43 |
| Art 65 OBBLIGHI DEI CITTADINI | 43 |
| Art 66 OBBLIGHI DEL GESTORE | 43 |
| Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... | 44 |
| ART 67 OBBLIGHI NEL CONFERIMENTO..... | 44 |
| ART 68 DIVIETI GENERALI | 44 |
| ART 69 IL DIRIGENTE RESPONSABILE..... | 45 |
| ART 70 SANZIONI..... | 45 |
| ART 71 NORMA DI RINVIO..... | 45 |
| ART 72 NORMA TRANSITORIA | 46 |
| TABELLA - Sanzioni relative al regolamento per la DISCIPLINA e la GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e della RACCOLTA DIFFERENZIATA..... | 47 |

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliscono in particolare:

- a.) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b.) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c.) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d.) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e.) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f.) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g.) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195 comma 2, lettera a): ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere e) e d).

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, determina il perimetro nel quale è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce la riduzione dello smaltimento finale, attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio. Il Comune è tenuto a promuovere una continua, efficace educazione civica ed ambientale, rivolta a tutta la popolazione, ad iniziare dalle scuole dell'infanzia, anche attraverso una campagna pubblicitaria che abbia come primo obiettivo la riduzione dei rifiuti all'origine. Il Regolamento prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi, e definisce le attività sanzionatorie. L'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a.) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b.) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c.) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- d.) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente del paesaggio;
- e.) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f.) il Comune provvede ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia soprattutto con il coinvolgimento del cittadino-utente;
- g.) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;
- h.) devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini singoli e/o di famiglie;
- i.) Devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini singoli e/o famiglie che abbiano anche come obiettivo la riduzione della produzione di rifiuti.

L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui e al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Comune attualmente gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme contrattuali e operative indicate in apposito "Contratto di Servizio". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, i soggetti che esercitano il servizio continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito (art 204 comma 1).

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti di cui all'art. 185 della parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, di seguito riportati:

- a.) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;
- b.) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- c.) i rifiuti radioattivi;
- d.) i materiali esplosivi in disuso;
- e.) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f.) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- g.) i materiali vegetali, le terre e ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
- h.) Possono essere sottoprodotti, comma 2 dell'art. 185 d.lgs. n°152/2006, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'art.183 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:
- i.) -materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività

- agricole o impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;
- j.) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
 - k.) eccedenze derivanti dalle preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n.281.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti classificati come "sottoprodotti di origine animale" definiti dal Regolamento CE n. 1774/2002, dalla "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002" pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale N. 172 del 24 Luglio 2004.

ART 2 DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento si accolgono le definizioni di cui all'art. 200, comma 1 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.

Ai fini della parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a.) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b.) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c.) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d.) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e.) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f.) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- g.) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni;
- h.) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni;

- i.)* luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j.)* stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k.)* deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- i.* i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - ii.* i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii.* il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv.* devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v.* per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;.
- l.)* frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- m.)* frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- n.)* sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- i.* siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - ii.* il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di

- utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- iii. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - iv. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - v. abbiano un valore economico di mercato;
- o.) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni;
- p.) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come CDR di qualità normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- i. il rischio ambientale e sanitario;
 - ii. la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - iii. la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- q.) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- r.) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- s.) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- t.) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
- u.) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- v.) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
- w.) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività' di spazzamento delle strade;
- x.) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il

trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

y.) spazzamento delle strade: modalit  di raccolta dei rifiuti su strada

ART 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in base a quanto previsto dall'art.184 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni e dal Dpr n. 254/03. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosit  in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

- a.) Rifiuti urbani
- b.) Rifiuti speciali
- c.) Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- d.) Rifiuti urbani pericolosi

ART 4 RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 comma 2 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni:

- a.) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b.) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualit  e quantit , ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c.) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d.) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e.) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f.) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch  gli altri rifiuti provenienti da attivit  cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ART 5 RIFIUTI SPECIALI

Secondo l'art. 184, comma 3, del decreto legislativo del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, sono rifiuti speciali:

- a.) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b.) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c.) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d.) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e.) i rifiuti da attività commerciali;
- f.) i rifiuti da attività di servizio;
- g.) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h.) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i.) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j.) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k.) il combustibile derivato da rifiuti.

ART. 6 RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "I" evidenziati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D-Lgs 152/2006

ART 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Così come previsto dall'art 198 comma 2 lettera g) del Decreto legislativo 152/2006, ai fini della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi

Sulla base delle linee guida e nelle more di determinazione dei criteri ministeriali per l'assimilazione, i rifiuti di origine industriale sono classificati speciali per definizione con il conseguente obbligo per il produttore di applicare la relativa disciplina. Tali rifiuti potranno essere smaltiti presso il servizio pubblico solo a fronte di un rapporto contrattuale che definisca il costo del servizio.

Per le attività di servizi artigianato, commercio ed agricoltura, in attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195 comma 2 lett e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 i criteri qualitativi e quantitativi di assimilabilità sono disciplinati dal presente regolamento. In relazione ai criteri qualitativi i rifiuti speciali non pericolosi dovranno avere una

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani; i criteri qualitativi e quantitativi sono individuati come da tabella che segue

TABELLA

| | Descrizione | CER | Quantità | Circuito raccolta |
|----|---|---|--------------------------------|---|
| a) | Imballaggi in carta, cartone | 15 01 01 (carta e cartone) | 40 Kg annui per metro quadrato | Ricicleria comunale Cassonetti stradali "Porta a porta" |
| b) | Imballaggi in plastica | 15 01 02 (plastica) | 30 Kg annui per metro quadrato | Ricicleria comunale "Porta a porta" Cassonetti stradali |
| c) | Imballaggi in legno | 15 01 03 | Nessun limite | |
| d) | Imballaggi in metallo | 15.01.04 | Nessun limite | |
| e) | Imballaggi in materiali compositi | 15.01.05 | Nessun limite | |
| f) | Carta, cartone | 20.01.01 | Nessun limite | |
| g) | Abbigliamento, prodotti tessili | 20.01.10 20.01.11 | 20 Kg annui per metro quadrato | |
| h) | Rifiuto biodegradabile da cucine e mense | 20.01.08 | Nessun limite | |
| i) | Plastica (non imballaggi) | 20.01.39 02 01 04 (rifiuti plastici) 07 02 13 (rifiuti plastici) 12 01 05 (limatura e trucioli di materiali plastici) 16 01 19 (plastica) | Nessun limite | |
| l) | Metallo | 20.01.40 | Nessun limite | |
| m) | Rifiuti urbani non differenziati | 20.03.02 | Nessun limite | |
| n) | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di | 03.01.05 | 10 Kg annui per metro | |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|---|
| | truciolare e piallacci non pericolosi | | quadrato | |
| 0 | Vetro | 15.01.07 20.01.02 | 40 Kg annui per metro quadrato | |
| p | Rifiuto biodegradabile da cucine e mense | 20.01.08 | Nessun limite | |
| Q | Legno | 20 01 38 (legno) | 10 Kg annui per metro quadrato | |
| R | Rifiuti ingombranti (con le specificazioni contenute degli appositi articoli del regolamento) | 20.03.07 | Nessun Limite | |
| s) | Scarti in genere della produzione alimentare purché non liquidi e non di origine animale, scarti vegetali | 02 01 03 (scarti di tessuti vegetali) 02 03 04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) 20 02 01 (rifiuti biodegradabili) | Limitata a 10 kg/mq anno | “Porta a porta” Riciclerai comunale Cassonetto stradale |

I rifiuti speciali non pericolosi devono rispondere altresì ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore quali; Consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, eccessiva polverulenza, dimensioni non compatibili con i normali mezzi di raccolta

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione:

- a.) i rifiuti di imballaggi terziari.
- b.) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.
- c.) Materiali inerti e di cemento amianto
- d.) Altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco a seguito dell'entrata in vigore di successive disposizioni di legge
- e.) I rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e materiali di cava devono essere trasportati da soggetti autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero con le modalità e le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, anche ai

fini della compilazione del MUD di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 8 CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Qualora siano prodotte quantità superiori a quanto previsto dal precedente articolo o per caratteristiche qualitative i rifiuti non siano assimilati agli urbani, il produttore dovrà attivarsi ai sensi dell'art 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 provvedendo direttamente al loro trattamento oppure attraverso un intermediario, un commerciante, ente o impresa autorizzata, soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti

ART 9 RIFIUTI CIMITERIALI, DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE

Sono disciplinati dal presente articolo i rifiuti da esumazione e da estumulazione, definiti dall'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179 e dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali; sono esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:
 - a.) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - b.) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - c.) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- 2) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - a.) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - b.) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- 3) parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione:
 - a.) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - b.) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione,

saponificazione, scortificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

La gestione dei rifiuti da esumazione e da estumulazione deve avvenire secondo quanto segue (art 12 del DPR 254/2003):

- a. devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani:
- b. devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione e tumulazione". Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art 3 punto 3.1 e lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- c. possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'Azienda gestore dei servizi cimiteriali in accordo con il Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla lettera c.
- d. devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli del decreto d. lgs. 152 del 30 aprile 2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali.
- e. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici.

La gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali deve avvenire come di seguito descritto (art. 13 del DPR 254/2003):

- a. I rifiuti di cui all'articolo 3.2 lettera f) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b. nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

ART 10 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni è preposto il personale con qualifica di polizia amministrativa, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonché il personale ispettivo e di vigilanza dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente ;

Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, regolarmente autorizzati secondo le norme vigenti.

ART 11 AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

Sono coperti da servizio pubblico le aree indicate nel contratto di servizio con il Gestore. Tali aree sono definite con l'obiettivo di massimizzare il numero di utenti che possono usufruire del servizio,

Sono coperti dal pubblico servizio anche le utenze alle quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica del Comune di Fermo, soggetta ai servizi di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.

Sono considerati utenze delocalizzate, le utenze domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta del RU e che distano:

- più di 500 m dai cassonetti stradali oppure
- più di 500 m dalla collocazione dei contenitori personalizzati

Sono autorizzati al conferimento solo le utenze domestiche del Comune e le utenze non domestiche che svolgono la propria attività sul territorio comunale.

Coloro che sono iscritti nei ruoli di altri comuni non sono autorizzati al conferimento tuttavia coloro che si trovano a svolgere attività nel comune di Fermo (esempio cantiere di un'impresa con sede legale in altro comune) possono smaltire i loro rifiuti usufruendo di servizi in convenzione con il gestore

ART 12 POSSIBILI MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata (o frazione secca non riciclabile / frazione residua) può essere svolto con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori stradali, quali: cassonetti, campane, bidoni carrellati;
- b. raccolta porta a porta, che implica il prelievo domiciliare di sacchi a perdere o lo svuotamento di contenitori di varia volumetria (p.es mastelli, bidoni carrellati, cassonetti) affidati agli utenti in comodato d'uso (o altra forma) dal gestore;
- c. punti mobili di raccolta.

Il servizio di raccolta delle frazioni oggetto di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori stradali, quali: cassonetti, campane, bidoni carrellati;
- b. conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai Centri di Raccolta Comunali;
- c. raccolta porta a porta, che implica il prelievo domiciliare di sacchi a perdere o lo svuotamento di contenitori di varia volumetria (p.es mastelli, bidoni carrellati, cassonetti) affidati agli utenti in comodato d'uso (o altra forma) dal gestore;
- d. punti mobili di raccolta.

Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità si individua nel sistema di raccolta porta a porta, la modalità più idonea al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata.

Le volumetrie dei contenitori sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle

entità e alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

Lo svuotamento dei contenitori stradali e domiciliari avverrà con frequenza individuata nel contratto di servizio

La modalità di attuazione del servizio per ciascuna utenza dipenderà dalla zona di ubicazione della stessa all'interno del Comune e da quanto stabilito nel contratto di Servizio con il Gestore.

ART 13 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

La raccolta avviene a cura del Gestore mediante la collocazione in permanenza, su suolo pubblico, di contenitori rigidi (cassonetti, campane, ecc.) presso i quali le utenze possono conferire i propri rifiuti.

ART 14 DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Dopo l'introduzione dei rifiuti nei cassonetti stradali il coperchio del cassonetto deve essere richiuso dall'utenza.

Qualora un cassonetto o altro contenitore stradale fosse pieno, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel contenitore stradale più vicino.

Nel conferimento, deve essere rivolta particolare cura per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Ai residenti in altri Comuni è fatto divieto di conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori collocati nel territorio del Comune di Fermo.

E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico.

E' fatto divieto di immissione di rifiuti sfusi all'interno del cassonetto stradale. I rifiuti, devono essere conferiti nei cassonetti stradali, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi (es. sacchetti chiusi) in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore

ART 15 UBICAZIONE DEI CONTENITORI

La localizzazione dei contenitori stradali e delle isole di raccolta stradali è proposta dal Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Nuovo Codice della Strada" e relativo "Regolamento di Esecuzione", tenendo in considerazione gli aspetti di viabilità, arredo urbano ed urbanistici e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

La collocazione dei contenitori non deve costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi o per la fermata dei mezzi del trasporto pubblico.

Il Comune promuove la catalogazione geo-referenziata dei contenitori posti su suolo pubblico al fine di dare una migliore indicazione del servizio attivato.

Nel caso di zone a nuova urbanizzazione e di realizzazione di opere di urbanizzazione (p.es: marciapiedi e arredo urbano) dovranno essere realizzati gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta, sulla base di standard predisposti dal Gestore del Servizio ed approvati dal Comune di Fermo, la cui esistenza agli atti sarà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Nel caso di Centri Commerciali e attività affini dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi per la sistemazione dei contenitori personalizzati che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata .

In caso di eventi di particolare importanza il Comune o gli Organi di Pubblica Sicurezza possono richiedere formalmente al Gestore - per motivi di sicurezza ed ordine pubblico la rimozione di contenitori di raccolta e cestini porta rifiuti per tutta la durata degli eventi. Tali operazioni non costituiscono sospensione del servizio.

ART 16 MODALITÀ GENERALI DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Il conferimento dei rifiuti avviene esclusivamente nei contenitori forniti dal gestore.

I contenitori di raccolta devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza ed esposti su suolo pubblico davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

La raccolta dei rifiuti avviene mediante il ritiro al piano stradale dei contenitori (sacchi o mastelli / bidoncini) e/o il loro svuotamento.

Il gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore.

Qualora il gestore non effettui la raccolta entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro dei contenitori/sacchi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto; il rifiuto già separato andrà nuovamente esposto al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

ART 17 PESATURA DEI RIFIUTI

Il Gestore del servizio effettua la pesatura netta delle diverse tipologie di rifiuti raccolti per il conferimento agli impianti di destinazione.

La pesatura avviene mediante apparecchiature di proprietà del Gestore.

Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

ART 18 TRASPORTO

Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti urbani deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984; pertanto:

- a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed un alto grado di protezione dell'ambiente, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
- b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal Codice della Strada ed alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari

deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Ai fini del controllo e del monitoraggio del buon andamento del sistema di gestione pubblico dei Rifiuti, il gestore trasmette al Comune, con frequenza almeno semestrale un prospetto analitico con la quantità di Rifiuti Urbani raccolti specificando le quantità differenziate;

Il Comune provvede a pubblicizzare nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti, verificando le informazioni veicolate alle utenze con il supporto del Gestore.

Le attività di informazioni vengono intensificate in coincidenza con l'introduzione di nuove modalità di raccolta dei rifiuti, di cambiamenti degli orari di raccolta o di altre modifiche significative del sistema di gestione dei rifiuti.

Il Comune provvederà a rendere accessibili al pubblico i dati di raccolta dei RU anche mediante pubblicazione sul proprio sito web.

Le informazioni specifiche, riguardanti i servizi effettuati dal gestore per i cittadini, vengono descritte nella carta dei servizi.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO e DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART 19 RIFIUTI DOMESTICI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e conferimento degli stessi ad impianti di smaltimento autorizzati.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati:

- a. i rifiuti domestici ingombranti
- b. i rifiuti pericolosi
- c. i rifiuti speciali non assimilati
- d. le sostanze allo stato liquido
- e. i materiali in fase di combustione
- f. i materiali che possano recare danno al personale impiegato e ai mezzi di raccolta e trasporto
- g. tutte le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata.

Le possibili modalità di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo vengono descritte di seguito. La scelta della tipologia di raccolta viene effettuata dal Gestore secondo quanto stabilito dal contratto di servizio.

ART 20 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

La raccolta avviene disponendo in permanenza all'esterno, su suolo pubblico contenitori rigidi presso i quali le utenze possono conferire i propri rifiuti.

La tipologia di contenitori prevista viene riassunta di seguito:

- a. cassonetti dotati di ruote e freno di stazionamento;
- b. cassonetti inamovibili privi di ruote.

La frequenza di raccolta su tutto il territorio servito sarà pari a quanto stabilito dal contratto di servizio.

ART 21 "RACCOLTA PORTA A PORTA"

La raccolta avviene assegnando a ciascuna utenza uno o più contenitori di volumetria corrispondente alla propria produzione di rifiuto. La volumetria viene stabilita dal gestore in funzione della produzione specifica e delle frequenze di asportazione previste.

Le modalità e le frequenze di raccolta o altre indicazioni specifiche vengono determinate nel contratto di servizio stipulato dal comun con il gestore.

Nel caso della raccolta porta a porta, l'utenza ha l'obbligo di conferire il rifiuto solamente all'interno dei contenitori e i sacchi domiciliari sottolavelli, mastelli, bidoni, cassonetti condominiali di piccola volumetria o sacchi di diverso colore e volumetria ad essa assegnati e/o consegnati. Ogni contenitore utilizzato, ivi compresi quelli per la raccolta domiciliare,

dovranno essere rispondenti alle prescrizioni imposte dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, con caratteristiche tecniche ben precise in termini di colore, consistenza e volumetria. Nel caso dei sacchi domiciliari, l'utente, al termine della prima fornitura ricevuta a titolo gratuito, dovrà acquistare le forniture successive negli uffici preposti del gestore e/o del Comune o presso negozi precedentemente convenzionati. Ogni conferimento effettuato non usufruendo del servizio porta a porta o del servizio attivo nella zona di residenza verrà considerato non conforme

Nella raccolta Porta a Porta il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica, esponendo i contenitori sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, strada non comunale etc.) solo negli orari consentiti; solo in casi specifici (soggetti diversamente abili, Istituzioni specifiche, militari, scolastiche, situazioni di oggettiva impossibilità, etc.) il ritiro potrà essere svolto all'interno di proprietà private, previa specifica concertazione ed autorizzazione

Nella raccolta Porta a Porta in ciascuna giornata della settimana i cittadini Utenti di ciascuna zona devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata sulla base del calendario di raccolta ricevuto, conferendo gli stessi nell'apposito contenitore a tale scopo ricevuto; saranno ritirati dalla Ditta solo i rifiuti conformi alla tipologia raccolta nella giornata;

ART 22 MODALITA' DI RACCOLTA PORTA A PORTA PER I CONDOMINI

E' fatto obbligo agli utenti o all'amministratore del condominio custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

E' fatto obbligo ai condomini di conferire i rifiuti seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti dettati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore, il quale assegna i contenitori dedicati.

Ad ogni condominio vengono assegnati gli appositi contenitori sulla base del numero delle unità abitative, e della densità edilizia. I cassonetti condominiali per la raccolta differenziata vengono consegnati sulla base di un'indagine preliminare, finalizzata a quantificare le necessità di ogni utenza e rilevare la presenza negli stabili di eventuali impedimenti strutturali alla loro custodia o movimentazione (mancanza di spazi adeguati, scale, rampe ripide, ecc); I bidoni vengono forniti dal gestore in comodato d'uso gratuito.

Nell'isola ecologica condominiale si posizionano i contenitori collettivi per il rifiuto secco non riciclabile, per la carta e per gli imballaggi in plastica; il singolo condomino è tenuto a conferire diligentemente il contenuto dei propri contenitori casalinghi o direttamente i sacchetti, ove previsto, nei relativi cassonetti più grandi, riportando indietro il proprio contenitore.

È a carico del condominio la collocazione dei cassonetti all'interno dello stabile, nel locale adibito alla raccolta rifiuti o in altra area interna di facile accesso;

E' a carico del condominio la custodia e la pulizia dei cassonetti;

E' a carico del condominio l'esposizione e il ritiro dei cassonetti nei giorni e negli orari prescritti.

Nello specifico:

- I contenitori assegnati devono essere custoditi all'interno della pertinenza condominiale nei punti individuati in contraddittorio dal delegato del condominio e dal gestore. Il bidone condominiale non può essere di norma posizionato sul suolo pubblico.
- I bidoni saranno vuotati con le cadenze stabilite dal calendario della raccolta porta a porta stabilito per le utenze unifamiliari, che dovrà essere affisso nella bacheca del condominio.
- Il ritiro dei rifiuti è effettuato con esposizione del contenitore da parte di un addetto del condominio per il prelevamento nella zona prospiciente l'utenza. L'esposizione su strada del materiale per la raccolta deve avvenire in condizioni da non intralciare il traffico. Una volta effettuato lo scarico il contenitore deve essere ricollocato all'interno del condominio.

I bidoni possono essere sistemati su area interna al cortile condominiale, con conseguente ingresso degli operatori, a condizione che:

a) il varco di accesso sia "facilitato", ovvero caratterizzato dalla possibilità di poter accedere senza alcun disturbo ai condomini. In questo caso il condominio solleva il soggetto gestore da qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, attrezzature e terzi conseguenti lo svolgimento delle operazioni di raccolta e movimentazione dei rifiuti.

b) il posizionamento sia a ridosso dell'ingresso dalla via pubblica all'area condominiale;

c) il percorso di accesso sia facilmente agibile, senza la presenza di barriere architettoniche quali, ad esempio, strettoie, scale, cambi di quota.

Se in seguito ad un formale accertamento congiunto i bidoni non potessero essere collocati all'interno della pertinenza condominiale previa richiesta dei proprietari dell'abitazione o dell'amministratore di condominio, si può procedere, con oneri a carico della proprietà, all'istallazione sul suolo pubblico di una struttura di protezione dei cassonetti al fine di creare un' "isola" protetta.

In caso di nuova costruzione dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il soggetto gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in base alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ART 23 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA

Viene riportata una lista non esaustiva di rifiuti urbani pericolosi:

- a. accumulatori al piombo
- b. pile esauste
- c. farmaci scaduti o non più utilizzati
- d. lampade al neon, alogene, fluorescenti
- e. contenitori per oli minerali
- f. oli vegetali
- g. vernici, solventi
- h. prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici)
- i. materiali contenenti amianto.

I rifiuti di cui al comma precedente – di provenienza esclusivamente domestica devono essere conferiti in modo separato, secondo le modalità descritte al presente articolo.

Gli accumulatori esausti devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferiti presso i centri autorizzati per lo stoccaggio, recupero e trattamento di veicoli fuori uso; nel caso di accumulatori esausti di esclusiva provenienza domestica gli stessi potranno essere conferiti presso i Centri di raccolta o Ecocentri

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori, scuole, o conferite presso i Centri di raccolta o Ecocentri o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del Servizio. Il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.

Le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le farmacie o presso i Centri di raccolta o Ecocentri o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio. Il Gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.

Lampade al neon, alogene, fluorescenti devono essere conferite presso i Centri di raccolta o Ecocentri o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.

Gli oli vegetali o minerali esausti devono essere conferiti presso i Centri di raccolta o Ecocentri o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio, per essere inviati a riciclo.

I contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso i Centri di raccolta o Ecocentri utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.

I prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti presso i Centri di raccolta o Ecocentri o utilizzando altri sistemi individuati dal Contratto di Servizio.

I prodotti e materiali contenenti amianto vanno avviati a raccolta secondo le modalità definite dal piano di " Micro-raccolta" e rimozione rifiuti contenenti amianto" definito dall'articolo 34 D. Lgs n. 277/91.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, punti 3 e 5 del d. lgs 27 gennaio 1992 n.95“ attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati” e dell'art. 2, punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n.392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”, chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi

inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

- a. mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per Lo stoccaggio dell'olio usato;
- b. ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
- c. consentire, ove non vi provveda direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi a titolo gratuito presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio ovvero al servizio di raccolta dei rifiuti chimici domestici organizzato dall'ente gestore.

Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

ART 24 OBBLIGHI A CARICO DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E DEGLI ACQUIRENTI IN ORDINE ALLE BATTERIE PER VEICOLI

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici domestici organizzato dall'Ente Gestore.

Le utenze domestiche che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'Ente Gestore, presso i Centri di Raccolta Comunali.

ART 25 SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta pubblico, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Il Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative stabilite in ciascun impianto.

TITOLO III GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART 26 “RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta e alle frazioni di rifiuto speciali assimilate agli urbani.

Le seguenti frazioni di rifiuto vengono raccolte in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi:

- a. vetro;
- b. carta grafica ed imballaggi in carta;
- c. cartone;
- d. imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata e cromata);
- e. plastica;
- f. scarto umido (avanzi di cucina);
- g. scarti vegetali di parchi e giardini o scarto verde;
- h. legno;
- i. rifiuti ingombranti.

Per tutte le frazioni di cui alle lettere da a) a h) del comma precedente e per le quali è stata attivata la raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero come previsto dalle convenzioni ANCI - CONAI o da altre convenzioni con soggetti autorizzati al recupero.

ART 27 DIVIETI ED OBBLIGHI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori porta a porta o quelli predisposti nell'area urbana e nei Centri di Raccolta Comunali attrezzati. I cittadini (e le imprese) hanno l'obbligo di conferire detti rifiuti al servizio pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee.

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

E' vietato conferire nei contenitori per i rifiuti residui o indifferenziati le tipologie di rifiuti per i quali venga attuata la raccolta differenziata; il divieto è esteso ad ogni sistema di raccolta e a tutte le frazioni di rifiuto per i quali venisse istituito in futuro apposito circuito di raccolta in maniera differenziata.

E vietato espressamente ridurre i rifiuti ingombranti in parti al fine della loro immissione nei contenitori di raccolta stradali.

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale ed al successivo conferimento negli appositi contenitori in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono

essere chiaramente indicate sui contenitori stessi.

E' fatto obbligo al produttore di effettuare la differenziazione dei rifiuti descritti al precedente articolo.

E' fatto obbligo agli utenti o all'amministratore del condominio custodire, mantenere ed utilizzare correttamente i contenitori assegnati.

ART 28 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA

In generale il Comune di Fermo favorisce il conferimento delle diverse frazioni riciclabili di imballaggio attraverso la realizzazione di Isole Ecologiche, mediante l'accostamento di uno o più contenitori stradali

In generale il Comune favorisce il conferimento della frazione umida da parte delle utenze domestiche attraverso la collocazione di uno o più bidoni carrellati presso i cassonetti stradali per il RU residuo.

Le possibili modalità di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata vengono descritte negli articoli che seguono. La scelta dell'attivazione delle specifiche tipologie di frazioni di rifiuti e delle modalità di raccolta viene effettuata dall'Amministrazione Comunale, ed istituita attraverso provvedimento del competente Dirigente, e concordata con l'ente Gestore secondo quanto stabilito dal contratto di servizio nonché dagli obiettivi di differenziazione indicati nel D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni.

ART 29 "RACCOLTA DEL VETRO"

Sono oggetto della raccolta tutte gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere) oltre a vetro in lastre, damigiane, ecc.

All'interno dei contenitori di raccolta stradali possono essere immessi solamente gli imballaggi in vetro per bevande ed alimenti.

E' possibile la raccolta congiunta dei materiali di cui al comma 1 e degli imballaggi metallici, ferrosi e in banda stagnata.

La raccolta degli imballaggi e contenitori in vetro viene eseguita con le seguenti modalità:

- a. immissione nei contenitori stradali posti sul territorio comunale;
- b. conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali, in particolare per tipologie di vetro ingombranti quali lastre, damigiane, ecc.

Alle utenze non-domestiche in grado di produrre notevoli quantitativi di scarto (quali ristoranti, bar, ecc) vengono assegnati da parte del gestore uno o più bidoni carrellati con volumetria variabile da 120-660 lt.

ART 30 "RACCOLTA DI CARTA E CARTONE "

Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di carta o giornale purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire o da altre tipologie di imballaggio (p.es. film in plastica) oltre che da altri materiali ne possano limitare il recupero.

La raccolta può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. immissione negli appositi contenitori stradali posti sul territorio comunale;

- b. conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali per grossi quantitativi;
- c. raccolta porta a porta.

Alle utenze non-domestiche in grado di produrre notevoli quantitativi di carta (quali uffici, banche, ecc) possono essere dati in dotazione contenitori appositi (sacchi, bidoni carrellati, cassonetti, campane), in base alla relativa produzione di rifiuto.

Lo svuotamento dei contenitori avviene mediante raccolta porta-a-porta.

Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di cartone purché pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori stradali.

Il conferimento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. immissione negli appositi contenitori stradali posti sul territorio comunale;
- b. conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali;
- c. raccolta porta a porta;

Alle utenze non-domestiche in grado di produrre notevoli quantitativi di cartone (quali attività commerciali ed artigianali) possono essere dati in dotazione contenitori appositi (sacchi, bidoni carrellati, cassonetti,) in base alla relativa produzione di rifiuto.

L'utenza servita ha l'obbligo di mantenere i cartoni piegati, appiattiti, pressati all'interno della sede aziendale dove è svolta l'attività e di consentire il prelievo negli orari comunicati dal gestore.

ART 31 "RACCOLTA DELLA PLASTICA"

Sono oggetto di raccolta gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, quali ad esempio:

Tutti gli imballaggi e i contenitori in plastica, bottiglie (es. acqua, bibite, latte, succhi,...) vaschette, confezioni e buste per alimenti (es. pasta, salatini,...), vaschette e barattoli in plastica per alimenti, buste e sacchetti per la spesa, flaconi e dispenser (es. detersivi, detersivi e shampoo,...), polistirolo da imballaggio, tubetti in plastica, pellicole e film in cellophane, Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)

Il conferimento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. immissione negli appositi contenitori stradali posti sul territorio comunale;
- b. conferimento presso i Centri di Raccolta Comunali;
- c. raccolta porta a porta;

Le bottiglie e i flaconi di plastica devono essere opportunamente lavati e schiacciati dagli utenti in modo da ridurre il volume, prima del conferimento negli appositi contenitori.

Alle utenze non-domestiche in grado di produrre notevoli quantitativi di scarto (quali ristoranti, bar, ecc) vengono assegnati da parte del gestore uno o più bidoni carrellati con volumetria variabile da 120-660 lt.

ART. 32 "RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA"

Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non-domestiche (grandi produttori quali: mense, ristoranti, bar e pizzerie, negozi

di frutta e verdura, ecc.), inclusi i fiori recisi e le piante domestiche.

Lo scarto umido deve essere accuratamente separato, utilizzando i sacchetti compostabili, e conferito nell'apposito contenitore stradale carrellato da lt. 120/240 cercando di contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori

I sacchi a perdere in materiale compostabile sono acquistabili direttamente dalle utenze.

A tutte le utenze non-domestiche interessate dal servizio di raccolta verrà assegnato in comodato d'uso da parte del gestore uno o più bidoni carrellati (da 120-360 lt) in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.

La frequenza di raccolta verrà stabilita dal gestore in base a quanto previsto dal contratto di servizio.

Una soluzione ulteriore per gestire questa tipologia di rifiuto è il compostaggio domestico, che consente di sottrarre la frazione umida dei rifiuti solidi urbani al normale flusso dei rifiuti. Grazie all'utilizzo di un contenitore particolare chiamato compostiera gli scarti di cibo, la frutta, la verdura, le piante recise e gli sfalci dei prati possono essere trasformati in compost direttamente nel giardino della propria abitazione.

ART. 33 RACCOLTA ALLUMINIO E IMBALLAGGI METALLICI (ACCIAIO, BANDA STAGNATA, BANDA CROMATA ECC)

Sono oggetto di raccolta: tutti gli imballaggi primari in ferro e metallo, alluminio, banda stagnata, e banda cromata.

Oggetti quali, lattine per bevande, bottiglie per bevande, scatolette per pesce carne e legumi, scatolette e vaschette per il cibo per animali, vaschette e vassoi per la conservazione e la cottura dei cibi, bombolette aerosol/spray, foglio sottile come il rotolo da cucina, tubetti per creme, conserve prodotti per l'igiene o la cosmesi, tappi a vite di bottiglie di acqua olio vino e liquori. imballaggi in banda stagnata quali scatolette per alimenti, lattine per bevande, capsule twist off, bombolette spray, contenitori "general line" per prodotti chimici e olio alimentare, infine imballaggi in banda cromata tipo tappi corona e i fondi e coperchi di alcuni tipi di barattoli.

Il rifiuto deve essere accuratamente separato, e conferito nell'apposito contenitore stradale carrellato da lt. 120/240 contraddistinto dai colori blu/celeste.

A tutte le utenze non-domestiche interessate dal servizio di raccolta verrà assegnato in comodato d'uso da parte del gestore uno o più bidoni carrellati (da 120-360 lt) in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.

La frequenza di raccolta verrà stabilita dal gestore in base a quanto previsto dal contratto di servizio;

ART 34 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a. presso le Stazioni Ecologiche o Centri di Raccolta, od altri punti di conferimento predisposti all'uso dal gestore;
- b. attraverso il servizio di ritiro a domicilio ;
- c. attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma ;
- d. attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato

Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n.65, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE.

I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome

RAGGRUPPAMENTI RAEE

I RAEE conferiti presso i Centri di Raccolta dovranno essere gestiti previa separazione in 5 raggruppamenti (R1-R2-R3-R4-R5) definiti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.

E nello specifico:

R1 - freddo e clima

- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
- Apparecchi per il condizionamento

R2 - grandi bianchi

- Lavatrici
- Ventilatori elettrici
- Lavastoviglie
- Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

R3 - tv e monitor

R4 - PED, Consumer electronics , ICT, apparecchi illuminanti (privati delle sorgenti luminose)e altro

- Personal Computer (inclusi unità centrale, schermo, mouse e tastiera)
- Stampanti
- copiatrici
- calcolatrici
- fax
- telefoni (anche cellulari)
- segreterie telefoniche
- apparecchi radio
- videocamere
- videoregistratori
- impianti hi fi
- amplificatori
- strumenti musicali

R5 - sorgenti luminose

- tubi fluorescenti
- sorgenti luminose fluorescenti compatte
- sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- Sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione

ART 35 “RACCOLTA DELLO SCARTO VERDE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI ”

I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurre il più possibile il volume. Sono oggetto di raccolta differenziata gli scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico (parchi ed aiuole e giardini) e dalle aree verdi delle utenze domestiche (giardini ed orti).

Lo scarto verde può essere raccolto per piccoli quantitativi mediante un servizio di asportazione domiciliare gratuito. Per grandi quantitativi il gestore fissa e comunica all'amministrazione comunale il costo per ogni operazione di ritiro.

I rifiuti verdi derivanti da attività agricole o da attività di giardinaggio professionale sono classificati rifiuti speciali: essi possono essere comunque conferiti, a pagamento, ai Centri di raccolta ed ai costi stabiliti dal contratto di servizio.

Per i campi sportivi comunali in gestione ad associazioni è possibile attivare la pratica del compostaggio in loco dello scarto verde originante dalla manutenzione dei prati erbosi

ART 36 “COMPOSTAGGIO DOMESTICO”

Alle sole utenze domestiche dotate di un proprio orto o giardino è consentita la pratica del compostaggio domestico dei propri rifiuti umidi e dello scarto di giardino per la produzione di compost, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

Il compostaggio domestico nei condomini è consentito solamente nelle aree verdi comuni e limitatamente allo scarto verde.

ART 37 “RACCOLTA E CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI”

Sono oggetto della raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

- a. rifiuto destinato allo smaltimento che per volume o peso non può essere conferito alle raccolte di cui agli articoli precedenti
- b. rifiuti destinati al recupero, che per volume o peso non possono essere conferiti ai rispettivi circuiti di raccolta;

I rifiuti ingombranti sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti.

A titolo esemplificativo si considerano tali –

- a. materassi, armadi
- b. arredi domestici
- c. mobilio domestico in genere

e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche quali:

- a. frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b. televisori
- c. computer
- d. lavatrici e lavastoviglie
- e. condizionatori

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunali;
- b. asportazione a domicilio, previo prenotazione telefonica, e conferimento del rifiuto a cura dell'utenza su piano stradale nei giorni, nei luoghi e negli orari concordati con il Gestore.

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura dell'utenza in modo ordinato occupando il minimo spazio possibile, in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Le bombole a gas prodotte dalle sole utenze domestiche, sono conferibili gratuitamente presso i centri di raccolta, direttamente dalle utenze domestiche produttrici di tale rifiuto. Le utenze non-domestiche (commerciali, etc...) che abbiano ricevuto un rifiuto costituito da un bene durevole, da componenti d'arredo o da altro bene di uso domestico in sostituzione di un bene venduto possono, direttamente o tramite altro soggetto delegato allo scopo, conferire il rifiuto al centro di raccolta comunale, previo pagamento delle operazioni di recupero o di smaltimento.

ART 38 “DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI”

E' vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico

E' vietato abbandonare rifiuti ingombranti in prossimità dei contenitori di raccolta stradali .

E' vietato ridurre a pezzi rifiuti ingombranti collocandoli all'interno dei contenitori di raccolta stradali

ART 39 RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI

Sono oggetto di raccolta i rifiuti inerti prodotti in piccole quantità direttamente dalle utenze domestiche durante operazioni di demolizione o manutenzione delle proprie unità abitative.

I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni non contaminati da residui di amianto devono essere avviati a smaltimento presso discariche per rifiuti inerti;

Se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso.

Per i rifiuti lapidei provenienti dai cimiteri si applica quanto previsto dal D.P.R.15 luglio 2003 n. 254.

ART 40 DIVIETI INERENTI IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI

E' fatto divieto di introdurre rifiuti inerti all'interno dei contenitori di raccolta stradali.
E' fatto divieto di conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di Raccolta in quanto il rifiuto deve sempre essere conferito da parte del produttore agli impianti di recupero autorizzati.

ART 41 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON-ASSIMILATI

La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le modalità di cui all'articolo 188 comma 2 del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni

ART 42 ULTERIORI DIVIETI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E' fatto divieto di introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata, di rifiuti indifferenziati

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata, rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;

E' fatto divieto di abbandonare materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata nei cassonetti per la raccolta indifferenziata o frazione secca non riciclabile, ovvero al di fuori degli specifici contenitori anche se nelle loro immediate vicinanze;

E' vietato gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni (p.es carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus), ma è obbligatorio depositarli nei cestini getta-carte, o altri contenitori dedicati.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO e di ALTRI SERVIZI

ART 43 RIFIUTI DI SPAZZAMENTO

Il servizio riguarda la raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani, così come definiti dal D.Lgs n. 152/2006 e riguardano:

- a.) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b.) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua;

Per il servizio di spazzamento sono previste le seguenti operazioni principali:

- a.) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
- b.) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti.

I servizi di cui sopra possono essere effettuati, su richiesta degli interessati, anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe concordate con il Gestore del Servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a

terzi è a carico dei concessionari che sono tenuti ad installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le fasi di raccolta, trasporto nei contenitori per il RU indifferenziato più vicini sono a carico del concessionario, mentre lo smaltimento viene effettuato dal Gestore del Servizio.

ART 44 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO

La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di spazzamento dei rifiuti urbani sono definite con il Gestore del Servizio all'interno del "contratto di servizio", in funzione delle necessità dell'utenza ed in relazione alla tecnologia e ai mezzi d'opera disponibili, sentiti gli Uffici competenti individuati dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno o notturno) preventivamente concordati con il soggetto gestore, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze e/o la pulizia di caditoie.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti le caditoie stradali

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare con orari articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del Servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti (cestini), occupandosi della gestione, del loro periodico svuotamento e della loro pulizia, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.

ART 45 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito, dagli operatori addetti allo spazzamento, nelle superfici pubbliche delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche

Il fogliame raccolto deve essere accumulato ai punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

ART 46 "PULIZIA DEI MERCATI SETTIMANALI E OCCASIONALI"

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati di ogni genere tenuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al Gestore del Servizio in base alle modalità da questo stabilite.

I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta differenziata da parte del Gestore del Servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

Le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate ad opera del titolare della concessione entro un'ora dall'orario di termine delle operazioni di vendita.

Per consentire al personale del Gestore del Servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, gli orari del divieto di sosta e di circolazione per le autovetture possono essere i a +2 ore dal termine delle operazioni di vendita..

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali bar, ristoranti, ecc. .

ART 47 “ PULIZIA DELLE AREE A SEGUITO DI SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE A SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI“

Le aree occupate per le attività di cui al presente articolo devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti alla fine dell'evento.

I soggetti di cui al presente articolo devono concordare con il Comune e/o il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e provvedere al pagamento delle spese di servizio secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale sulla Tariffa.

ART 48 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze ed aree pubbliche, iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, contestualmente alla presentazione della richiesta per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

I promotori dovranno attivare, col coordinamento e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata prima, durante e dopo la manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

A manifestazione terminata la pulizia dell'area interna deve essere curata dai promotori stessi.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale sulla Tariffa.

ART 49 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione permanente o temporanea a pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari.

I soggetti assegnatari devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente mediante l'impiego di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del Servizio.

I titolari degli esercizi anche se non concessionari di plateatici, sono tenuti a collocare nelle vicinanze degli ingressi, senza comunque occupare suolopubblico, idonei posacenere per la clientela.

ART 50 ESERCIZI STAGIONALI ED AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Esercizi stagionali all'aperto, quali per esempio piscine e campeggi, dovranno comunicare

all'Ente Gestore entro la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

Le aree destinate dal Comune alla sosta temporanea di caravans, camper, tende e simili oltre alle aree adibite alla sosta di nomadi vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'asportazione dei rifiuti viene effettuata a cura del Gestore del Servizio in base alle frequenze stabilite dal Comune e dal Contratto di Servizio

ART 51 CARICO E SCARICO DI MERCI

Chi effettua operazioni di carico e scarico o di trasbordo di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

In caso di inosservanza è tenuto a provvedere a propria cura e spese il destinatario della merce.

Se entrambi i soggetti obbligati sono inadempienti la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, che eserciterà la rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.

ART 52 VOLANTINAGGIO

Per volantinaggio si intende la diffusione di messaggi informativi e/o pubblicitari mediante materiali cartacei, riviste e simili.

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano e mediante l'introduzione in cassetta postale, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

I volantini dovranno riportare in calce l'invito all'utente: "non disperdere nell'ambiente".

ART 53 RIMOZIONE RIFIUTI AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, essere tenuti liberi da rifiuti. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare le opere ritenute necessarie dal Comune onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di conservazione, installando recinzioni o qualunque altro metodo per evitare l'abbandono di rifiuti.

In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali lo scarico sia imputabile a titolo di dolo o colpa, è obbligato alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area eseguite da soggetti autorizzati, qualora il fatto ammesso sia a lui imputabile. La rimozione dei rifiuti deve essere accompagnata da:

- a.) la ripulitura delle aree e delle superfici imbrattate;
- b.) i necessari interventi di disinfestazione qualora sia stata verificata la presenza di insetti ed animali molesti.

Qualora sia dimostrabile una diffusione dell'infestazione ad aree vicine pubbliche, il soggetto che ha causato la situazione di degrado sarà chiamato a contribuire finanziariamente agli interventi di mappatura e bonifica.

ART 54 "OPERE EDILI"

Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento. Anche le operazioni di pulizia devono avvenire adottando cautele analoghe a quelle previste nel comma precedente.

ART 55 "CAROGNE DI ANIMALI"

Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale.

Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietà o in uso tali aree, tramite Ditte autorizzate e secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1174/2002 che sostituisce il D.Lgs. n. 508/92.

I detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a conferirli a Ditte autorizzate ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, oppure a soterrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile dagli animali agli uomini.

ART 56 CADITOIE POZZETTI STRADALI ED ALTRI SERVIZI

I pozzetti e le caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, elencate nel contratto di servizio, vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del Servizio al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Rientra fra gli altri servizi di pulizia che possono essere svolti dal Gestore in base al Contratto di Servizio:

- a.) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, portici, gallerie e monumenti pubblici;
- b.) innaffiamento e lavaggio delle strade;
- c.) spargimento di soluzioni antigelo;
- d.) pulizia e lavaggio della pavimentazione dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate, nonché lavaggio delle panchine situate in aree pubbliche aperte con particolare riferimento alle deiezioni dei volatili, con frequenze stabilite secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio;
- e.) pulizia delle aree verdi comunali aperte al pubblico non curate direttamente dai Settori della Civica Amministrazione;
- f.) rimozione neve
- g.) rimozione del guano dal suolo pubblico o ad uso pubblico all'esterno dei fabbricati, fermo restando l'obbligo dei proprietari e conduttori degli edifici ad installare i dispositivi dissuasori per la sosta e l'annidamento di piccioni ed altri volatili.

ART 57 ULTERIORI DIVIETI INERENTI IL PRESENTE TITOLO

E' vietato apporre scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura sui contenitori portarifiuti. E' vietato la dispersione dei volantini in luogo pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.
E' fatto divieto di introdurre in caditoie e pozzetti stradali rifiuti di qualsiasi genere.
E' fatto divieto inserire le carogne animali all'interno dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o abbandonarli su suolo pubblico.

TITOLO V GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

ART 58 DISCIPLINA GENERALE

I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati

Per quanto concerne le operazioni e le modalità di raccolta, conferimento, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può promuovere servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi e nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ART 59 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Il Comune ha facoltà di chiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate per il trattamento e smaltimento e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART 60 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 ed al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209:

- a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 210 del decreto legislativo 152/2006, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui alla precedente lett. a), qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 460.

ART 61 DIVIETI INERENTI ABBANDONO VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

TITOLO VI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ART 62 RIFIUTI E PRODUTTORI AMMESSI NELLE STRUTTURE

Il Centro di Raccolta è un area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM 8.4.08), sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nel Centro di Raccolta si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato I, paragrafo 4.2 del D.M 8 aprile 2008.

Nei centri di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad es. cernita, smontaggi, triturazione) ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad es. compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.

Il Centro di Raccolta del Comune di Fermo è destinato alla raccolta dei rifiuti prodotti nel territorio del comune di Fermo, provenienti sia dai conferimenti di privati cittadini residenti a Fermo, sia da utenze non domestiche appartenenti al comune stesso e precedentemente convenzionate con il gestore in base ai codici CER conferibili previsti dal D.M. 8 aprile 2008.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere conferiti ai centri di raccolta solo le seguenti tipologie di rifiuti:

- a. rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata, elencati nell'art. 30;
- b. rifiuti pericolosi, di origine domestica, di cui all'art. 26;
- c. altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

Non possono essere conferiti scarti di produzione industriali e artigianali

ART 63 "NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI"

Gli ingressi al Centro di raccolta sono gestiti da un addetto, che si trova nella postazione di apertura sbarra, il quale regola gli accessi e svolge un primo controllo dei rifiuti in ingresso.

Poiché al Centro possono conferire solo cittadini residenti o domiciliati nel comune di Fermo, per evitare che ci siano conferimenti impropri l'addetto all'apertura sbarra potrà richiedere un'evidenza dell'appartenenza al Comune (certificato di residenza, fattura Tia o Tares, iscrizione ai ruoli della tassa comunale dei rifiuti urbani o altro documento).

I materiali conferiti dovranno essere già separati e rientrare nell'elenco dei codici Cer conferibili.

Il conferimento è a carico dell'utente che deve provvedere in autonomia allo scarico, seguendo le indicazioni degli addetti al Centro di raccolta

I rifiuti che vengono conferiti ai Centri di Raccolta, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando

previsto, negli appositi spazi.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

ART 64 ORARI DI APERTURA

Il centro di raccolta è aperto per tempi ed orari fissati nel contratto di servizio

Durante l'orario di apertura al pubblico deve essere sempre garantita la presenza del personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta.

E' vietato l'accesso al "Cdr comunale" al di fuori degli orari di apertura indicati, ad eccezione dei mezzi e delle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti e/o dal Soggetto Gestore.

Gli orari sono stabiliti dal soggetto gestore; gli orari potranno subire variazioni al fine di migliorare il servizio

Art 65 OBBLIGHI DEI CITTADINI

I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente capitolo e le istruzioni impartite dal personale di controllo della struttura.

Art 66 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il personale incaricato di custodire e di controllare i Centri di Raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto del norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune, nella fattispecie dal competente Dirigente, e specificate nel contratto di servizio.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 67 OBBLIGHI NEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Assimilati deve avvenire esclusivamente secondo le modalità definite dal Comune e concordate con il Gestore del Servizio.

Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze Cittadine deve avvenire, oltre che in conformità al presente regolamento in totale aderenza alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi e calendari forniti dal soggetto Gestore alle Utenze unitamente alla consegna dei contenitori.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone

ART 68 DIVIETI GENERALI

E' vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto allo stato solido o liquido sulle aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal Gestore del Servizio di raccolta.

E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti.

E' vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati nelle aree del territorio comunale da parte di cittadini non residenti nel Comune di Fermo e dei titolari di attività non insediate sul territorio comunale

E' vietato l'abbandono di rifiuti fuori dal perimetro dei Centri di Raccolta Comunali.

E' vietata la cernita e il recupero dei rifiuti e delle frazioni riciclabili collocati all'interno dei contenitori stradali o di quelli assegnati ed esposti dall'utenza.

E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale ardente o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, e rifiuti non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

E' fatto divieto manomettere o apporre scritte e manifesti sui contenitori di raccolta.

Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti di qualsiasi natura e tipologia in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o

comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non; .

ART 69 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il soggetto Gestore del Servizio dovrà provvedere alla nomina di un Funzionario responsabile, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio erogato nei confronti del Comune di Fermo. Allo stesso spetta la sottoscrizione di tutti i provvedimenti e atti previsti dal Regolamento.

Il Sindaco designa un Dirigente del Comune per il controllo e l'esatta e puntuale applicazione da parte del soggetto gestore di quanto stabilito nel Contratto di Servizio, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Tale Dirigente funge anche da riferimento per l'Ente Gestore per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione della Servizio Rifiuti.

ART 70 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscano violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.

Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente regolamento (tabella B) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione.

La tabella B non è esaustiva di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni, per quanto non espressamente previsto in tabella, si applica comunque quanto previsto dal comma 1 del presente articolo .

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favorevole ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Allorquando all'interno di un condominio il trasgressore è ignoto, il condominio nella persona dell'amministratore, viene individuato quale responsabile in solido ex art. 6 legge 689/1981.

Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e /o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute.

L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco del Comune di Fermo, nel cui territorio è stata commessa la violazione.

ART 71 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene, Polizia Urbana, Polizia Mortuaria, Edilizio,

Regolamento del Commercio, Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti ed eventuali emanande ordinanze sindacali.

Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno fissati dai decreti attuativi del D. Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e recepite con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale.

ART 72 NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato dal Consiglio Comunale.

TABELLA - Sanzioni relative al regolamento per la DISCIPLINA e la GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e della RACCOLTA DIFFERENZIATA

| Riferimento normativo | | Violazione | Sanzione in € | | Pagamento. entro 60gg L. 689/81 art. 16 | Note |
|---|--|--|---------------|---------|--|---|
| | | | Minimo | Massimo | | |
| ART. 192 comma 1°, in relazione all'art. 255 Comma 1° D.Lgs. 152/2006 | ART 75 comma 2 | Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di privati a) Rifiuti urbani non ingombranti e non pericolosi; | 25,00 | 155,00 | 50,00 | |
| | | b) Rifiuti urbani ingombranti e rifiuti urbani pericolosi; | 105 | 620,00 | 206,66 | |
| ART. 192 Comma 1° in relazione all'art. 256 comma 2° D.Lgs. 152/2006 | | Abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di imprese | | | | Notizia di reato alla Autorità Giudiziaria |
| | ART 15 Comma 5; ART 75 Comma 4; | Abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori ma al di fuori dagli stessi | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 75 comma 3 | mancata chiusura dei coperchi dei | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------|-------|--|
| | ART 19 comma 3 ART 24 comma 4 | cassonetti; spostamento dei cassonetti dalla loro sede; immissione nei cassonetti, di rifiuti sfusi od in sacchetti non chiusi | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 35 comma 1 | Introduzione nei contenitori di raccolta, di imballaggi voluminosi (p. esempio cartoni) non preventivamente sminuzzati o ridotti di volume | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 31 comma 1; ART 74 comma 3 | Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori per rifiuti urbani indifferenziati (cassonetti) | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 13 comma 4; ART 75 comma 4; ART 15 Comma 5. | Conferimento dei propri rifiuti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Fermo da parte di persone non residenti o di ditte non presenti nel suo territorio | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 23 comma 2-a ART 23 comma 2-b ART 23 comma 2-c ART 23 comma 2-d ART 23 comma 2-e ART 23 | Conferimento nei contenitori per rifiuti urbani indifferenziati (cassonetti) di: a. rifiuti domestici ingombranti; b. rifiuti pericolosi; c. rifiuti speciali non assimilati; d. sostanze allo | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|--|--|
| | comma 2-f | stato liquido; e. materiali in fase di combustione; | | | | |
|--|-----------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|-------|--|
| | ART 23 comma 2-g; ART 31 comma 1. | f. materiali che possano recare danno al personale e/o ai mezzi di raccolta e trasporto; g. frazioni di rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata. | | | | |
| | ART 42 comma 2 a | Introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata, di rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 42 comma 2 b | Abbandono di materiali secchi riciclabili soggetti a raccolta differenziata (vetro e lattine, contenitori in plastica, carta e cartone, dello scarto umido e dei RUP di origine domestica (pile, batterie esauste, farmaci scaduti) in prossimità degli specifici contenitori ma al di fuori dei medesimi | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 42 comma 2 c | Mancato conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (p.es carta, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigarette, biglietti dell'autobus) nei cestini getta- carte, con getto degli stessi Nella pubblica via | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 60 | Mancata pulizia del suolo resa necessaria a seguito di operazioni di carico, scarico, trasbordo di merci e materiali | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 66 comma 2 | Introduzione nei pozzetti e nelle caditoie di rifiuti di qualsiasi tipo: | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 62 commi 1, 2 e 3 | Omesso mantenimento della pulizia in luoghi di uso comune | | | | In caso di accumuli di rifiuti, anche ad opera di |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|-------|--------|-------|---|
| | | di fabbricati, aree scoperte private e terreni non edificati, omesso mantenimento degli stessi liberi da rifiuti | 25,00 | 500,00 | 50,00 | terzi o di ignoti, può essere ordinata al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell'area, nonché l'adozione di idonei accorgimenti, (ad esempio recinzioni), atti ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti |
| | ART. 54, comma 1 | Esercenti attività di vendita, o professionale, o di esercizio di somministrazione temporaneo con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico che omette di: a. mantenere pulito il suolo assegnato e/o di raccogliere i rifiuti in appositi sacchi e contenitori per la raccolta secondo le modalità stabilite dal gestore; | | | | Si vedano anche i regolamenti dei vari mercati rionali e le ordinanze per le fiere particolari |
| | ART. 54, comma 2 | b. separare i rifiuti di maggior ingombro e sistemarli ordinatamente nell'area di mercato per la raccolta differenziata; | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART. 54, comma 1 | c. eseguire le operazioni di raccolta e ordinata disposizione dei rifiuti entro un'ora dal termine delle | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|--------|---|
| | | operazioni di vendita | | | | |
| | ART 54 comma 1; | Esercenti attività di vendita, o professionale, o di esercizio di somministrazione temporaneo con posteggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico che omette di rispettare le modalità di raccolta dei rifiuti stabilite dal gestore (ad esempio utilizzo dei cassonetti destinati alle utenze domestiche) | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART 61 comma 4 | Lasciar cadere volantini ricevuti al suolo o abbandonare al suolo volantini non distribuiti | 25,00 | 500,00 | 50,00 | |
| | ART. 35 del Regolamento P.P.A. in relazione all'art. 24, 2° comma del D. Lgs. 507/93 | Lancio di volantini pubblicitari in luogo pubblico, o volantinaggio effettuato in maniera diversa da quanto previsto dal regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni | 206,00 | 1549,00 | 412,00 | Il D. Lgs. 507/93 si applica alla pubblicità di tipo commerciale, in caso di propaganda di altro tipo: ideologica, culturale ecc. si applica il regolamento (da E 25,00 a E 500,00 pagamento in misura ridotta E 50,00) in caso di propaganda elettorale si applica la normativa specifica. |
| | ART 64 | Violazione al divieto di: sporcare il suolo con escrementi di animali domestici, oppure omessa rimozione degli escrementi, oppure conferimento | 25,00 | 500,00 | 50,00 | Vedi anche: ORDINANZA N. 10142 DEL 8/11/94, relativa all'obbligo di raccolta delle |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--------|---------|--------|---|
| | | degli escrementi raccolti nei cestini stradali | | | | deiezioni canine |
| ART. 44 Regolamento P.P.A. in relazione all'art. 24, 2° comma del D. Lgs. 507/93 | | Applicazione di manifesti e/o adesivi pubblicitari su contenitori adibiti alla raccolta dei Rifiuti e sui contenitori porta-rifiuti | 206,00 | 1549,00 | 412,00 | |
| | ART. 53, comma 3; ART. 75, comma 9 | Violazione al divieto di imbrattare con scritte, disegni od altro i contenitori per la raccolta dei rifiuti ed i cestini getta carte | 25,00 | 500,00 | 50,00 | E' anche possibile agire ai sensi dell'art. 639 c.p. punibile a querela di parte, in questo caso del gestore o del Comune di Fermo |
| | ART 65 comma 1 e 5 | Abbandono di animali morti su suolo pubblico o all'interno dei contenitori di raccolta | 25,00 | 500,00 | 50,00 | La sanzione prevista dal regolamento è applicabile solo per piccoli animali domestici, in caso di animali da allevamento, il contravventore va identificato e deve essere avvertito il servizio veterinario della USSL 20 |